



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI

COMPOSIZIONE MINIMA DEGLI EQUIPAGGI A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI INFERIORI ALLE 25 T.S.L. ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI LUNGO IL LITORALE DELLE ISOLE TREMITI, IN ZONE DI MARE CONSIDERATE “ACQUE TRANQUILLE” ED IN VIAGGI DI TRASFERIMENTO.

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Termoli,

- VISTA** la circolare Titolo: Personale Marittimo – Serie: Tabelle di Armamento n.: 001 del 20.10.2010, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 65339 in data 08.07.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO** il decreto dirigenziale n.149/2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante “Istruzioni e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri”;
- VISTO** l’art. 201 del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in mare, approvato con D.P.R. n. 435 del 8 novembre 1991;
- VISTO** l’allegato previsto dall’articolo 8, comma 2) del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231, con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;
- CONSIDERATO** che la navigazione in “acque tranquille” è una “navigazione speciale”, considerata una limitazione della “navigazione litoranea”, effettuata ad una distanza dalla costa inferiore a quella prevista dalla “navigazione locale”, entro i limiti del Circondario Marittimo e in condizioni meteo marine favorevoli;
- TENUTO CONTO** che l’art. 21, comma 3), del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, stabilisce che una nave in possesso unicamente del certificato di navigabilità può effettuare il trasporto passeggeri soltanto se il medesimo trasporto avviene in zone di mare considerate “acque tranquille”, in luogo del certificato di classe (art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 del 22.01.1947 e ratificato con legge n.561 del 17.04.1956);
- TENUTO CONTO** che con la circolare titolo – “Polizia della Navigazione” – Serie III – n. 92 – prot. n.3102300 in data 8 luglio 1993, l’allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – ha considerato “acque tranquille”, sempre ai fini del trasporto passeggeri,

le zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1° Maggio – 30 Settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 Reg. Sic.); stato del mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art. 255 Reg. Sic.);

VISTA la lettera circolare prot. n. 3102440 in data 04 Gennaio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo, con la quale veniva affidata al Comandante del porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare n.92, sulla base dei principi generali riportati nella medesima circolare;

VISTO il dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – VI Reparto – con il quale è stato stabilito che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti delle “acque tranquille”, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con apposito provvedimento del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti presenti nel medesimo Circondario Marittimo;

VISTO il decreto n.40/2017, datato 12/07/2017, con il quale il Capo del Compartimento Marittimo di Termoli ha individuato i limiti operativi delle “acque tranquille” nel Circondario Marittimo di Termoli;

VISTA l'ordinanza n.08/2006 della Capitaneria di porto di Termoli, datata 28/03/2006, che definisce le “tabelle minime di armamento per le unità fino a 25 TSL adibite al trasporto passeggeri in brevi escursioni lungo il litorale”;

CONSIDERATO il vigente quadro normativo nazionale relativo ai titoli professionali marittimi applicabili alle unità navali da traffico adibite al trasporto passeggeri, nonché le abilitazioni professionali marittime rilasciate ai sensi della Convenzione Internazionale STCW;

RITENUTO necessario dover aggiornare, ai fini della sicurezza della navigazione, le attuali disposizioni afferenti alla composizione minima degli equipaggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri nelle acque di mare antistanti le coste delle zone B e C delle Isole Tremiti, escluse dal campo di applicazione della summenzionata circolare serie Tabelle di Armamento n. 001/2010;

TENUTO CONTO della particolare morfologia della costa delle Isole Tremiti ricadente nell'ambito di giurisdizione di questo Circondario Marittimo;

VISTA la specificità strutturale ed operativa delle unità che effettuano il trasporto passeggeri in acque definite “tranquille” presso le Isole Tremiti;

VISTO il verbale della riunione di servizio, convocata con nota prot. n.2821 in data 14/02/2025, datato 27/02/2025, assunto al prot. n.4888 in data 18/03/2025;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTI gli artt. 164, 316, 317 e 321 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 260, 273 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

ORDINA

Articolo 1

(campo di applicazione e approvazione delle tabelle minime di armamento)

La presente ordinanza, relativa alla composizione minima degli equipaggi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, si applica a:

- unità navali da traffico inferiori alle 25 T.S.L., adibite al trasporto dei passeggeri **in zone di mare dichiarate “acque tranquille”**, entro i limiti del Circondario Marittimo di Termoli;
- unità navali da traffico inferiori alle 25 T.S.L., adibite al trasporto dei passeggeri durante i viaggi di trasferimento necessari a raggiungere un cantiere navale o il posto di ormeggio per la sosta invernale ovvero per rientrare nella sede di attività, nei limiti della Certificazione di Sicurezza in possesso delle unità e dei titoli professionali posseduti dal personale sulle stesse imbarcato.

Le navi di cui sopra sono da considerarsi armate in sicurezza se in navigazione trasportano un numero di persone aventi il grado e la qualifica indicato nelle tabelle sottostanti, sempreché la navigazione avvenga entro un turno di lavoro.

N. PERSONE DI EQUIPAGGIO	GRADO	TITOLO PROFESSIONALE	ANNOTAZIONI
1	COMANDANTE	CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (ART. 260 RCN)	
1	CONDUTTORE DI MACCHINA	MOTORISTA ABILITATO (ART. 273 RCN)	
OPPURE			
1	COMANDANTE E CONDUTTORE DI MACCHINE	-CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (ART. 260 RCN); -MOTORISTA ABILITATO (ART. 273 RCN)	Previo parere favorevole dell'Autorità Marittima giusta art. 2 della presente ordinanza
1	MARINAIO ovvero MOZZO/GIOVANOTTO DI MACCHINA		

Nel caso in cui il Comandante, già in possesso del titolo professionale marittimo di Capo barca per il traffico locale, abbia, altresì, conseguito il titolo professionale di motorista abilitato, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo, entro i limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'Autorità Marittima, giusta articolo 2 della presente ordinanza.

Limitatamente all'attività di trasporto passeggeri **in zone di mare dichiarate “acque tranquille”**, almeno un membro dell'equipaggio dovrà possedere l'attestato di cui all'art. 7 del Decreto n.149/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, datato 15/02/2016, “Istruzioni e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri”.

Qualora previsti, a bordo di ogni unità navale, dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla

condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente alle dotazioni di salvataggio presenti a bordo.

Dovrà inoltre essere assicurata la presenza di un marittimo in possesso del previsto certificato di operatore radio rilasciato dal Ministero del Made in Italy.

Articolo 2 **(rilascio parere per imbarco di marittimo con duplice funzione)**

Il parere per l'imbarco di marittimi in possesso dei titoli professionali di cui agli articoli 260 e 273 del R.C.N è vincolante al fine di esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico, entro i limiti delle abilitazioni; tale parere dovrà essere rilasciato da questa Autorità Marittima a seguito di un'ispezione effettuata a bordo dell'unità da personale militare della Capitaneria di porto di Termoli, che valuterà le caratteristiche tecniche della stessa nonché la presenza dei dispositivi necessari alla condotta in sicurezza.

Qualora dovesse rendersi necessario, l'Autorità Marittima potrà richiedere l'intervento dell'Ente Tecnico per le valutazioni di competenza ai fini del rilascio del parere.

L'istanza per il rilascio del parere dovrà pervenire secondo apposito modello in allegato, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

L'ottenimento del parere favorevole da parte dell'Autorità Marittima è da ritenersi valido sino al mantenimento dei requisiti tecnici verificati in sede di visita da parte del personale militare o dall'ente tecnico intervenuto; qualsiasi variazione delle condizioni tecniche accertate dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Autorità Marittima, per il riesame delle stesse ai fini del parere di cui trattasi.

Articolo 3 **(limitazioni operative)**

I Comandanti delle unità navali abilitate al trasporto di passeggeri in zone di mare dichiarate "acque tranquille", in possesso unicamente del certificato di navigabilità, dovranno astenersi dall'intraprendere la navigazione in presenza di condizioni meteomarine eccedenti i limiti operativi citati nel Decreto n.40/2017, datato 12/07/2017, del Capo del Compartimento Marittimo di Termoli.

Articolo 4 **(verifica di rispondenza e rilascio spedizioni)**

Alle unità cui si applica la presente ordinanza, che non risultino conformi alle previsioni annesse e che, pertanto, siano considerate non armate in sicurezza, saranno negate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della Navigazione e dell'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 5
(obbligo mantenimento a bordo)

Copia della presente ordinanza deve essere mantenuta a bordo, allegata al ruolino equipaggio dell'unità e deve essere esibita alle Autorità competenti, nel corso di controlli e/o ispezioni.

Articolo 6
(entrata in vigore e abrogazione)

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° aprile 2025** ed abroga e sostituisce l'Ordinanza n.08/2006, datata 28/03/2006, citata in premessa nonché ogni altra disposizione o provvedimento in contrasto con la presente.

Articolo 7
(disposizioni sanzionatorie e finali)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione o, laddove applicabile, ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione (*Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio*), nonché, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art.1231 del Codice della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di stampa.

Termoli, data della firma digitale.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe PANICO

ALLEGATO - Istanza di rilascio parere da parte dell'Autorità Marittima ai fini dell'imbarco di marittimi con la duplice funzione (Comandante e Conduttore di Macchine), ex art. 260 RCN

Marca da bollo € 16,00

Alla Capitaneria di porto di
Termoli

Ufficio locale marittimo
delle Isole Tremiti

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____,
in qualità di _____ dell'unità navale denominata _____,
iscritta nei RR.NN.MM. e GG. della _____ di _____,
al n. _____,

avendo la necessità di imbarcare marittimi in qualità Comandante e Conduttore di Macchine in possesso dei titoli professionali che consentono di esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo entro i limiti delle abilitazioni relative ai due titoli professionali, giusta quanto stabilito dall'art.260, comma 2, del Regolamento al Codice della Navigazione;

CHIEDE

a Codesta Autorità Marittima di voler esprimere il previsto parere, giusta art. 2 dell'Ordinanza n. ____/2025 della Capitaneria di porto di Termoli.

Luogo e data _____

Firma
